



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, **dott.ssa Vittoria Cerasi**,

VISTI

- i questionari trasmessi dall'Organo di revisione del Comune di Luisago (CO) relativi ai consuntivi degli anni 2018 e 2019 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;
- le relazioni dell'Organo di revisione sul conto consuntivo degli anni 2018 e 2019 redatte ai sensi dell'art. 239 TUEL;

PRESO ATTO

- che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, registra un valore complessivo pari a euro 2.378.306,08, di cui un accantonamento a FCDE pari a euro 586.838,29 a fronte della mole complessiva di residui attivi ammontante a euro 1.099.321,41 dei quali 609.012,79 euro riferiti ai residui relativi alle precedenti annualità (euro 302.208,16 di Titolo I ed euro 266.077,56 di Titolo III) con una parte di avanzo disponibile pari a euro 1.117.024,83 - (dati BDAP quadro All. a);
- che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, registra un valore complessivo pari a euro 2.846.419,32, di cui un accantonamento a FCDE pari a euro 376.589,78 a fronte della mole complessiva di residui attivi ammontante a euro 1.312.410,04 dei quali 649.843,86 euro riferiti ai residui relativi alle precedenti annualità (euro 292.464,9 di Titolo I ed euro 275.515,36 di Titolo III) con una parte di avanzo disponibile pari a euro 1.573.632,36- (dati BDAP quadro All. a);



CORTE DEI CONTI

- che dall'analisi delle relazioni dell'Organo di Revisione sui rendiconti degli esercizi 2018 e 2019, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite dalla BDAP, non sono emerse irregolarità che richiedano l'adozione di una specifica pronuncia;

CONSIDERATO

- che l'esame complessivo della situazione finanziaria dell'Ente comporta la valutazione di dati più aggiornati con riferimento agli esercizi finanziari 2020 e 2021;
- che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari, e per questo la stessa si riserva di effettuare ulteriori verifiche alla luce del principio di continuità di bilancio, che, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, *"è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 della Costituzione, in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato"* (Corte costituzionale, ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015);
- che la chiusura relativa ai questionari 2018 e 2019 non implica una valutazione positiva sugli aspetti eventualmente non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti;

P.Q.M.

- dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione dei questionari consuntivi degli anni 2018 e 2019 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- richiama l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato Istruttore
(Cons. Vittoria Cerasi)



CORTE DEI CONTI